

STATUTO

DON BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA PORTO
SALVO 42

Numero REA: CT - 253509

Codice fiscale: 03738570872

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2007 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto N.26741 della raccolta

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, con sede nel comune di Caltagirone, la Società cooperativa denominata:

"DON BOSCO Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

Ad essa si applicano in quanto compatibili ed entro i limiti previsti dal Codice Civile le norme sulla Società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze ove sia ritenuto opportuno e sempre nell'ambito del territorio della nazione italiana.

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.460/97 la Cooperativa ha la qualifica di ONLUS per beneficiare delle relative agevolazioni.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità, che sono alla base del metodo cooperativo, senza fini di speculazione privata, ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Si propone pertanto di promuovere la valorizzazione della famiglia quale nucleo centrale della convivenza civile e di incentivare e rafforzare i rapporti di vicinato e di quartiere creando momenti di contatto ed aggregazione sociale. Il circolo cooperativo familiare si ispira ai principi ed al metodo cooperativo promossi e divulgati dall'UNCI e perciò aderisce all'Unione Nazionale delle Cooperative Italiane - U.N.C.I. ed ai suoi organismi periferici e settoriali accettandone gli Statuti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà aderire alle associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico.

Art. 4 Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa si propone lo scopo fondamentale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini a mezzo la gestione dei servizi di cui all'art. 1, 1° comma, lettere "A" e "B" della Legge 381/91.

La Cooperativa pertanto si propone di erogare:

- 1) - servizi sociali/sanitari volti a garantire l'assistenza e la cura a domicilio degli anziani, nonché la gestione di pensioni, centri diurni, case di riposo, comunità alloggio, e case protette, case famiglia, day-hospital, case-albergo, comunità terapeutiche riabilitative, residenze sanitarie assistenziali per soggetti privi di assistenza familiare, tutte le altre istituzioni e servizi previsti dalla L.R.S. n.87 del 6 maggio 1981;
- 2) - l'assistenza dei degenti provenienti da ex ospedali psichiatrici, ovvero

soggetti con problemi psico-sociali e relazionali a causa di disturbi psichiatrici o di disadattamento, nonchè servizi previsti ai sensi delle Leggi n.180/78 e n.883/78

3) - servizi socio/sanitari a favore di portatori di handicaps e di tutte le categorie di soggetti svantaggiati, anche temporaneamente, volti a superare le situazioni emarginanti e a prevenire disabilità fisica, psichica e sensoriale, per consentire la permanenza del portatore di handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;

4) - l'accompagnamento dei non vedenti nei presidi pubblici e privati, l'assistenza e la cura dei soggetti portatori di handicaps a domicilio, negli ospedali, in luoghi di villeggiatura, in istituti scolastici, in centri di istruzione private e tutti gli altri servizi inerenti;

5) - servizi di segretariato sociale, servizio sociale professionale, centri diurni di accoglienza, nonchè di animazione socio/culturale;

6) - assistenza sociale, infermieristica e riabilitativa agli anziani, ai minori, ai giovani, ai disabili, a ragazzi down, agli ammalati in genere a domicilio, e/o presso ospedali, enti pubblici e/o privati, nonchè servizi ausiliari, e/o socio/sanitari negli ospedali e nelle case di cura;

7) - servizi sociali a favore di minori, anche attraverso la gestione di asili nido, ludoteche, scuole materne, soggiorni vacanza nonchè servizi ausiliari;

8) - servizi sociali a favore di adolescenti e giovani volti alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile, mediante la gestione di servizi e di interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà sotto la tutela dell'Autorità Giudiziaria, l'istituzione e/o gestione di centri di accoglienza per minori in attesa di affidamento e/o adozione definitiva con l'ausilio di equipe psico/pedagogiche altamente specializzate, nonchè di case di accoglienza per gestanti puerpere e ragazze madri;

9) - assistenza diurna e/o notturna per attività di sostegno didattico-educativo e sportivo per minori presso istituti pubblici e/o privati;

10) - assistenza diurna e/o notturna per attività di vigilanza rivolta a portatori di handicaps, a disabili, ad anziani, ad ammalati anche terminali, a gestanti, a ragazze-madri, a tossicodipendenti, ad alcoolisti, ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, a minori, ospiti in istituti pubblici o privati o in case di cura pubbliche o private nonchè l'accompagnamento dei non vedenti nei presidi pubblici e privati;

11) - l'informazione e studio del fenomeno delle tossicodipendenze, gestione e istituzione di centri di riabilitazione e assistenza presso Comunità Terapeutiche, prevenzione della tossicomania e riabilitazione ed assistenza dei tossicodipendenti ai sensi delle leggi vigenti ed emanande;

12) - la gestione di asili nido per i componenti delle famiglie dei soci, l'attività di custodia, baby-sitting ed intrattenimento, ricreazione animazione organizzazione di giochi e feste, celebrazioni, ricorrenze, eventi doposcuola, assistenza scolastica integrativa e servizi di supporto in genere a favore di bambini;

13) - l'organizzazione di servizi volti all'accoglienza di bambini vittime di maltrattamenti o abusi e di interventi di sostegno sulle famiglie a rischio;

14) - organizzazione di attività culturali e didattiche extrascolastiche a beneficio dei componenti delle famiglie dei soci, come corsi di musica, canto, recitazione, dizione, lingue straniere, attività sportive, organizzazione di gite, visite a musei, parchi, mostre, monumenti;

15) - la creazione di una struttura di informazione, orientamento e sostegno volta al recupero ed all'integrazione dei componenti delle famiglie portatori di handicap;

16) - la somministrazione di pasti per i soci e per i soggetti disagiati economicamente;

17) - l'organizzazione di piccoli servizi di trasporto a beneficio dei componenti anziani delle famiglie per il disbrigo delle faccende domestiche o piccole pratiche;

18) - assistenza agli indigenti e agli extracomunitari anche minorenni sia a domicilio che nei centri di accoglienza attraverso anche la distribuzione e somministrazione di derrate alimentari;

19) - attività turistico-alberghiere anche attraverso la gestione di strutture alberghiere, affittacamere, pensioni, motel e camping.

Se del caso le superiori attività saranno esercitate da soggetti regolarmente abilitati e con assunzione di responsabilità personale degli stessi.

Per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà:

a) assumere servizi presso enti pubblici e/o privati in concessione, per trattativa privata, per pubblico appalto, o nelle modalità previste dalla normativa vigente;

b) - associarsi e aderire a consorzi, associazioni temporanee di imprese con altre cooperative similari, o consorzi di cooperative;

c) - acquistare, vendere, prendere in affitto e/o sotto forma di leasing tutti quei beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini sociali;

d) - stipulare convenzioni con enti pubblici, comuni, provincie, regioni, comunità montane, aziende ospedaliere ed enti privati;

e) - compiere tutte le operazioni tecniche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, bancarie ed ipotecarie necessarie e/o utili al conseguimento degli scopi sociali, nonché usufruire di finanziamenti da parte dello Stato, della regione e di ogni altro ente pubblico o privato ai sensi della Legislazione in vigore a livello nazionale e regionale in materia d'imprenditoria giovanile;

f) - prendere contatti con tutti gli organismi comunitari, compresa la B.E.I. (Banca Europea degli Investimenti), statali, regionali, provinciali e comunitari, per ottenere finanziamenti e contributi atti a favorire lo svolgimento dell'attività sociale, in base alle leggi emanate ed emanande;

g) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art.4 legge 31 gennaio 1992 n.59;

h) - promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, finanziati da privati e/o enti pubblici e/o misti e/o dalla Comunità Europea, finalizzati alla formazione di figure come educatori, assistenti domiciliari, animatori socio/culturali, assistenti all'infanzia nonché tutte quelle figure che si rendono necessarie per il raggiungimento dello scopo statutario;

i) - organizzare e/o gestire, anche per conto terzi, colonie, gite, incontri per i soggetti svantaggiati di cui all'art.4, comma 1°, L. 381/91; organizzare convegni, mostre, sagre, spettacoli, campi scuola finalizzati allo studio ed alla conoscenza dei disagi e devianze sociali;

l) - favorire lo sviluppo di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi socio-assistenziali, domiciliari, di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art.3, comma 3°, della legge 5 febbraio 1992 n.104, ed agli anziani non autosufficienti, nonché dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria per beneficiare delle agevolazioni previste dall'inter normativo dell'art.1/bis legge 19 luglio 1993 n.236

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Soci ordinari (già denominati "cooperatori")

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e coloro che sono in possesso dei requisiti di cui l'art. 4 comma 2 della L. 381/91.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Possono essere ammessi soci volontari e soci "persone svantaggiate" ai sensi della L. 381/91.

I soci volontari vengono iscritti a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro socio con specifica annotazione che trattasi di soci volontari ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci iscritti nel libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Altresì possono essere soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6

I soci fruitori di servizi della cooperativa sono coloro che si propongono di integrare i componenti della famiglia e delle famiglie tra di loro attraverso la creazione di una rete di piccoli servizi svolti dai soci ed a beneficio dei soci stessi, che ne possono usufruire a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal mercato.

Art. 7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) - la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo del rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1.- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) - che sia cessato per qualsiasi motivo dal rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b)- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) - che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempie al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

f) - che senza giustificato motivo non partecipi in proprio o per delega a tre assemblee consecutive, siano esse ordinarie che straordinarie.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura

degli amministratori.

Art. 12 Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 42 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso del capitale sociale che avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il rimborso non potrà comunque mai comprendere l'eventuale sovrapprezzo versato e la tassa di ammissione.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui avviene lo scioglimento del rapporto sociale ed il pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito

regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.
Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI O FINANZIATORI

Art. 16 Soci sovventori o finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o diversamente chiamati "soci finanziatori".

Art. 17 Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 51,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno il numero minimo di azioni previsto da disposizioni legislative o assembleari.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 18 Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione;
- b) - l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) - il termine minimo di durata del conferimento;
- d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori intervenuti.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale

sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge n. 59 del 31/01/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci sovventori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 Assemblea speciale

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 23 Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 152,00

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

c) - dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

d) - dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

f) dalla riserva straordinaria;

g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31/01/1992 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima;

3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31/01/1992 n. 59;

4. ad eventuali dividendi in misura non inferiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili (a scopo esemplificativo e non tassativo: art. 12 della L. 904/77), oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 28 Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 29 Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 15 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio

sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
8) approva i regolamenti interni;
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.
L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve essere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile.

Art. 31 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 voti.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provvede alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,

anche agli Amministratori delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 Collegio sindacale

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409 ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del suo concreto funzionamento.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 42 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 10 e 20 del presente statuto. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. F.to SAVIEZZA Salvatore
F.to dott. Gaetano CAMMARATA notaio (sigillo)